

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: REVISIONE STATUTO E PATTO PARASOCIALE FRA I SOCI DI ASPES S.P.A.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventitré** del mese di **febbraio** alle ore **13:05** in Pesaro nella sala "Wolfram Pierangeli" si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Presiede il sig. PAOLINI GIUSEPPE

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE

Risultano:

BIAGIOTTI ROBERTO	Presente
CARBONE DOMENICO	Presente
DINI MAURO	Assente
GAMBINI MAURIZIO	Assente
GIROLOMONI MARILA	Presente
PANICALI CHIARA	Presente
PAOLINI GIUSEPPE	Presente
PICCINI ALESSANDRO	Presente
ROSSI ENRICO	Assente
SACCHI FERNANDA	Presente
SERI MASSIMO	Assente
UCCHIELLI PALMIRO	Presente
ZENOBI MIRCO	Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l'esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri:

Biagiotti Roberto, Panicali Chiara, Zenobi Mirco.

In precedenza è entrato il Consigliere Gambini Maurizio.
(Sono presenti n. 10 Consiglieri)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- **Vista** la Delibera di Consiglio Provinciale 30/2021 del 28 luglio 2021 avente ad oggetto: “ACQUISTO N. 2.000 AZIONI DELLA SOCIETA' "ASPES S.P.A." AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. 175-2016” con la quale si è deliberato l’acquisto di 2.000 azioni ASPES S.P.A.;
- **Considerato** che in data 24 novembre 2021 si è dato seguito alla deliberazione del Consiglio Provinciale 30/2021 sottoscrivendo l’atto di compravendita di 2.000 azioni ASPES S.P.A.;
- **Vista** la richiesta del 30 novembre 2021 con la quale è stata trasmessa a questa Amministrazione Provinciale la richiesta di revisione statuto e patto parasociale fra i soci di ASPES S.P.A.;
- **Visto:**
 - che la società Aspes SpA (“**Aspes**” e/o “**Società**”) risulta partecipata interamente da enti locali; la Provincia di Pesaro e Urbino detiene una quota pari al [0,0034%] del capitale sociale, mentre la restante parte è detenuta da altri enti pubblici locali;
 - che la società Aspes risponde ai requisiti previsti dall’art. 4, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 175/2020 “**Tuspp**”), che al comma 1 prevede che la partecipazione in società di capitali sia detenibile da parte di un ente locale, quando essa è strumentale al raggiungimento del fine dell’ente stesso (c.d. vincolo di scopo);
 - che l’oggetto della società Aspes è previsto fra quelli indicati nell’art. 4 comma 2 (segnatamente lett. a) e d) del Tuspp, in quanto congruo con il fine dell’ente (c.d. vincolo di attività);
 - che, ai sensi del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica portato dal D.lgs. n. 175/2016, gli enti locali possono stipulare tra loro appositi patti parasociali al fine di meglio configurare l’assetto organizzativo della Società in house;

- che Aspes è società *in house providing* multipartecipata da più enti locali, rispondendo ai requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016 “**Codice Contratti**”), così come risulta nello statuto sociale in relazione a:
 - Capitale interamente pubblico, ai sensi dell'art. 5 comma 1;
 - Attività prevalente (nella misura superiore all'80% del fatturato complessivo) per lo svolgimento dei compiti affidati dagli enti locali soci committenti in house;
 - Controllo analogo congiunto, sensi dell'art. 29 comma 3 “*per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la Società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione*” attraverso anche il Patto parasociale fra gli Enti locali soci di Aspes per la configurazione della Società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulle società partecipate *in house providing*, analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- che il vigente statuto di Aspes precisa all'art. 4, che la società è strumento organizzativo cui gli enti pubblici locali soci attribuiscono il compito di espletare i servizi di interesse generale e le attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento della loro finalità istituzionale;
- che è stato sottoscritto fra i soci enti pubblici locali il Patto parasociale fra gli enti locali soci di Aspes con cui disciplinare le modalità per garantire ai soci stessi di esercitare, in modo coordinato fra loro, sulla Società, le funzioni di indirizzo e controllo sia per l'esercizio diretto dei servizi in house, nonché sui servizi svolti dalle società controllate, in modo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- che la disciplina relativa alle società *in house* prevede, fra gli altri adempimenti, che debbano essere iscritte nell'apposito Elenco tenuto da ANAC “*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house*” affinché possano esercitare la propria attività a favore degli Enti soci;

Considerato:

- che ANAC con propria comunicazione ha richiesto integrazione documentale di cui al punto 5.2 delle linee Guida n. 7 - fascicolo numero 787 - domanda di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri organismi *in house providing* del 18/04/2018;
- che ad esito dell'istruttoria e in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 5, c. 5 del D. Lgs n. 50/2016, ANAC ha evidenziato la necessità di apportare integrazioni al Patto Parasociale fra gli enti locali soci di Aspes contenente, insieme allo Statuto societario, le regole di governance e di controllo analogo congiunto, rafforzando in tal modo l'attività di indirizzo e di controllo di tutti gli enti pubblici soci, nei confronti della società;
- che l'ANAC è stata debitamente informata, in via preventiva degli esiti dell'istruttoria su indicata, rappresentando le soluzioni proposte per le modifiche da apportare al patto parasociale;
- che l'ANAC, in riscontro all'istanza ricevuta al proprio prot. 81093 del 10/11/2021, ha concesso proroga di giorni 30 per la conclusione del procedimento di approvazione dei relativi atti;
- che il testo del Patto Parasociale revisionato e le relative integrazioni allo Statuto societario, che si allegano (rispettivamente allegato sub A) e, sub B)) al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale, recepiscono in toto gli esiti conclusivi dell'istruttoria di ANAC;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 9/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

Visto che con Decreto del Presidente n. 25 del 02/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2020;

VISTI inoltre

- Art. 42 del d.lgs. 267/2000;
- Art. 30 del d.lgs. 267/2000;
- Art. 16 del d.lgs. n. 175/2016;
- Delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017 - Linee guida n. 7, Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;

Assunto che l'adozione dell'Atto non comporta uscite finanziarie in capo a questo Ente;

Ritenuto, quale socio, opportuno approvare la revisione statuto e patto parasociale fra i soci di Aspes S.p.A nel testo formulato dalla stessa società;

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare, per tutto quanto esposto in parte narrativa, le modificazioni al *Patto parasociale fra gli enti locali soci di "Aspes S.p.A." e, al relativo Statuto sociale, - per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulle società partecipate, analogo a quello esercitato sui propri servizi* - come riportate nel testo allegato rispettivamente, allegato sub A) e, allegato sub B);
- 2) di autorizzare il Direttore Generale Dott. Marco Domenicucci alla sottoscrizione del Patto Parasociale approvato con il presente atto;
- 3) di conferire facoltà al Dirigente di apportare quelle modifiche, non sostanziale, che fossero necessarie per una miglior esecuzione del presente atto;
- 4) di esprimere indirizzo al Presidente della Provincia (o suo delegato) a partecipare all'assemblea straordinaria della società Aspes SpA per deliberare favorevolmente la modifica del patto parasociale fra gli enti locali soci di ASPES S.p.A. e, del relativo statuto sociale nel testo allegato, rispettivamente allegato sub A) e, allegato sub B);
- 5) di dare facoltà al Presidente della Provincia di apportate allo Statuto quelle modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per una miglior esecuzione del presente atto, ovvero per quanto richieste dal notaio verbalizzante

Successivamente, riscontrata l'urgenza del caso, al fine di procedere con la massima sollecitudine alla sottoscrizione del Patto Parasociale per il suo necessario inoltro all'ANAC a

completamento della istanza di iscrizione alle liste ex art. 192 codice dei contratti della società Aspes., il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità in forma palese, sempre alla presenza di n. 10 Consiglieri, il cui esito è unanimemente favorevole.

IL PRESIDENTE
PAOLINI GIUSEPPE
(sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE
CANCELLIERI MICHELE
(sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della deliberazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

TIMBRO

Firma _____ --

Allegato A)

**PATTO PARASOCIALE
DI
ASPES S.P.A. - SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING**

Patto parasociale fra gli enti locali soci di "Aspes S.p.A. per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulle società partecipate, analogo a quello esercitato sui propri servizi.

L'anno [•], il giorno [•] del mese di [•], in [•] presso [•]

Premesso

- a. Che in data 25/01/2018 fu sottoscritto un apposito Patto Parasociale fra gli enti locali Soci di Aspes S.p.A. ad adesione progressiva come segue:
- **Comune di Pesaro** con sede presso la residenza municipale, in Pesaro P.zza del Popolo n. 1, rappresentato dall'Assessore FRANCA FORONCHI in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 22/12/2016;
 - **Comune di Gradara** con sede presso la residenza municipale, in Gradara Via Mancini n. 23, rappresentato dall'Assessore MARINO ROSSINI in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/06/2017;
 - **Comune di Montelabbate** con sede presso la residenza municipale, in Montelabbate Via Roma n. 2, rappresentato dal Sindaco CINZIA FERRI in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 19/06/2017;
 - **Comune di Petriano** con sede presso la residenza municipale, in Petriano Via San Martino n. 2 - 4, rappresentato dal Sindaco DAVIDE FABBRIZIOLI in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 22/06/2017;
 - **Comune di Tavullia** con sede presso la residenza municipale, in Tavullia Via Roma n. 81, rappresentato dal Sindaco FRANCESCA PAOLUCCI, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31/10/2017;
 - **Unione dei Comuni Pian del Bruscolo** con sede presso la residenza unionale, in Tavullia Via Pian Mauro n. 47, rappresentata dal Presidente PALMIRO UCCHIELLI in esecuzione della deliberazione di Consiglio Unionale n. 23 del 21/06/ 2017;
 - **Comune di Vallefoglia** con sede presso la residenza municipale, in Vallefoglia Piazza IV Novembre n. 6, rappresentato dal Sindaco PALMIRO UCCHIELLI in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 22/06/2017;
 - **Comune di Riccione** con sede presso la residenza municipale, in Riccione Viale Vittorio Emanuele II n. 2, rappresentato dal Sindaco RENATA TOSI in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/04/2018;
 - **Comune di Fossombrone** con sede presso la residenza municipale, in Fossombrone, Corso Garibaldi, 8, rappresentato dal Sindaco dal Sindaco GABRIELE BONCI in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2019;

- **Comune di San Costanzo** con sede presso la la residenza municipale, in San Costanzo, Piazza Perticari, n. 20, rappresentato Sindaco FILIPPO SORCINELLI in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2020;
 - **Comune di Cartoceto** con sede presso la la residenza municipale, in Cartoceto, Via Marcolini, n. 4, rappresentato dal Vice Sindaco MICHELE MARIOTTI in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2020;
 - **Comune di Mombaroccio** con sede presso la residenza municipale, in Mombaroccio, Piazza Barocci n. 4, rappresentato dal Sindaco EMANUELE PETRUCCI in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27/11/2020;
 - **Comune di Colli al Metauro** con sede presso la residenza municipale, in Colli al Metauro, Via Marconi n. 1, rappresentato dal Vice sindaco ANDREA GIULIANI in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27/11/2020;
 - **Comune di Gabicce Mare** con sede presso la residenza municipale, in Gabicce Mare, Via Cesare Battisti n. 66, rappresentato dal Sindaco DOMENICO PASCUZZI in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30/11/2020;
 - **Comune di Montecalvo in Foglia** con sede presso la residenza municipale, Montecalvo in Foglia, Piazza Municipio n. 1, rappresentato dal Sindaco DONATELLA PAGANELLI in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 29/12/ 2020.
- b. Che alla data della sottoscrizione di questo Patto, i Soci di Aspes S.p.A. con sede in Via Mameli, 15, 61121, Pesaro sono i seguenti:
- **Comune di Cartoceto**
 - **Comune di Colli al Metauro**
 - **Comune di Coriano**
 - **Comune di Fossombrone**
 - **Comune di Gabicce Mare**
 - **Comune di Gradara**
 - **Comune di Mombaroccio**
 - **Comune di Montecalvo in Foglia**
 - **Comune di Monte Porzio**
 - **Comune di Montelabbate**
 - **Comune di Pesaro**
 - **Comune di Petriano**
 - **Comune di Riccione**
 - **Comune di San Costanzo**
 - **Comune di Tavullia**
 - **Comune di Vallefoglia**
 - **Unione dei comuni Pian del Bruscolo**
 - **Provincia di Pesaro e Urbino**

- c. che Aspes S.p.A. è una Società vincolata per Statuto alla partecipazione pubblica totalitaria ed è strumento organizzativo cui gli enti pubblici locali Soci attribuiscono il compito di espletare i servizi di interesse generale e le attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, nonché di detenere reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
- d. che, ai sensi del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica portato dal D.lgs. n. 175/2016, gli enti locali possono stipulare tra loro appositi patti parasociali al fine di configurare l'assetto organizzativo della Società in house;
- e. che l'art. 29 dello Statuto della Società prevede l'impegno degli enti locali Soci a sottoscrivere un apposito Patto Parasociale con cui disciplinare le modalità per garantire ai Soci stessi di esercitare, in modo coordinato fra loro, sulla Società, le funzioni di indirizzo e controllo sia per l'esercizio diretto dei servizi in house, nonché sui servizi svolti dalle società controllate, in modo analogo a quello esercitato sui propri servizi,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Scopo del Patto

1.1 I Soci convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo dedicato allo svolgimento di compiti di interesse dei Soci stessi. A tal fine essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite il presente Patto, l'esercizio coordinato dei rispettivi poteri sociali di indirizzo e controllo sulla Società, per garantirsi tramite la stessa, in modo coordinato fra loro, l'esercizio di un potere di indirizzo e controllo sui servizi esercitati in house providing, nonché sulle controllate, analogo a quello esercitato sui propri servizi;

1.2 Il Patto è stato deliberato dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi;

1.3 Con l'adesione al presente Patto, i Soci, ai fini del controllo analogo, conferiscono:

- delega formale all'Organo di Amministrazione, i cui poteri di rappresentanza sono attribuiti nei limiti di quanto stabilito dagli articoli successivi;

- delega ai rappresentanti nominati nel Comitato di Coordinamento i cui poteri di rappresentanza sono attribuiti nei limiti di quanto stabilito dagli articoli successivi.

Articolo 2 - Finalità e Scopo di Società

2.1 La Società Aspes S.p.A. è uno strumento organizzativo dei Soci enti pubblici locali, mediante il quale gli stessi partecipano nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa e un'organizzazione efficiente, efficace ed equilibrata nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli stessi soggetti Soci sono portatori.

2.2 La Società ha lo scopo di:

- assicurare la conduzione di parte pubblica e la continuità nella gestione dei servizi esercitati direttamente e dalle società controllate;
- esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento, sia sui servizi esercitati direttamente, sia sull'assetto organizzativo, e le attività relative ai servizi pubblici locali esercitate dalle società controllate;
- svolgere l'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate, partecipare anche indirettamente, svolgendo quindi un ruolo di "cabina di regia" quale centro di interessi dei Soci enti pubblici, giuridicamente idoneo a concertare volontà collettive, sia per l'esercizio diretto dei servizi che nelle società.

2.3 La Società può prendere validamente parte, quale espressione diretta degli enti Soci, agli organismi costituiti per il controllo congiunto delle società controllate e partecipate, in tutti i casi in cui tali organismi sono previsti da convenzioni, patti parasociali o accordi sottoscritti dagli enti locali Soci o nell'interesse dei medesimi. A tale fine la Società deve intendersi società sottoposta a controllo congiunto da parte degli Enti Soci.

2.4 La configurazione di Aspes S.p.A. ha l'obiettivo di dare forza alle decisioni di indirizzo e di controllo al fine di riportare nella disponibilità dei Soci enti pubblici la conoscenza dei processi decisionali in atto e la capacità di indirizzo degli stessi.

Articolo 3 - Durata, proroga, risoluzione, modificazioni e recesso

3.1 La durata del presente Patto è fissata fino al 31.12.2050 (pari alla scadenza della Società), con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione e ciò in deroga all'art. 2441 bis del codice civile, come consente l'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016.

3.2 È escluso il tacito rinnovo. Pertanto, la proroga potrà essere determinata solo mediante sottoscrizione di apposito atto scritto da parte di tutti i sottoscrittori del presente Patto.

3.3 Rimane comunque facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata del Patto, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori del presente Patto.

3.4 Eventuali modificazioni del presente Patto potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della stessa.

3.5 I Soci non possono recedere dal Patto prima della sua naturale scadenza.

3.6 La perdita della qualità di socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore del Patto.

Articolo 4 - Statuto della Società

4.1 Lo statuto della Società tiene conto delle esigenze dei Soci di:

- a) garantire che la quota di capitale pubblico locale non sia mai inferiore al 100%, per tutta la durata della Società;
- b) garantire che la Società sia in ogni caso vincolata a realizzare la propria attività prevalentemente a favore dei Soci;
- c) limitare il potere di azione dell'Organo amministrativo attraverso il rinvio di materie alla preventiva autorizzazione dei Soci;
- d) rafforzare il potere degli enti Soci che partecipano congiuntamente in società in house providing, costituendo un Comitato di Coordinamento.

Articolo 5 - Coordinamento dei Soci

5.1 Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un potere di indirizzo ed un controllo analogo, sia sui servizi esercitati direttamente che sulle società controllate, a quello da essi esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il "Comitato di Coordinamento dei Soci", composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti locali Soci della Società, sottoscrittori del presente Patto.

5.2 Il Comitato di Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione e decisioni tra i Soci e tra la Società ed i Soci, nonché di indirizzo e controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa.

Alle riunioni il Comitato di Coordinamento può invitare l'Organo amministrativo della Società.

Al fine di verificare che l'attività della Società risulti coerente con la programmazione finanziaria dei Soci, al Comitato di Coordinamento possono partecipare anche i tecnici (direttori generali, dirigenti, ecc.) dei Soci all'uopo individuati di volta in volta dal singolo Socio.

5.3 Al Comitato di Coordinamento spetta, altresì, la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima e fatto salvo quanto previsto all'art. 6.7.

5.4 Il Comitato di Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai programmi annuali e pluriennali, ovvero dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari a breve e a lungo termine della Società, così come approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci. Per l'esercizio del controllo il Comitato di Coordinamento ha pieno e completo accesso a tutti gli atti della Società e può richiedere agli Amministratori della Società relazioni specifiche sull'andamento delle società controllate.

5.5 I componenti del Comitato di Coordinamento agiscono come mandatari di tutti i Soci sottoscrittori enti pubblici e quindi anch'essi portatori del medesimo interesse dei Soci che rende doveroso un comportamento a tutela dei poteri pubblici di controllo. Per l'esercizio della delega conferita agiranno secondo il principio del silenzio assenso.

Articolo 6 - Funzionamento del Comitato di Coordinamento dei Soci

6.1 Il Comitato di Coordinamento è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dal socio che detiene quota di maggioranza relativa del capitale della Società. Il Comitato di Coordinamento è formato da otto componenti che rappresentano i Soci. I componenti del Coordinamento possono essere i legali rappresentanti dei Soci o loro delegati e sono nominati come segue:

- n. 3 componenti di spettanza del Comune di Pesaro fra cui il Presidente;
- n. 2 componenti d'intesa fra loro di spettanza dei Comuni del bacino del fiume Foglia (comune di Montecalvo in Foglia, comune di Montelabbate, comune di Petriano, comune di Vallefoglia, Unione dei Comuni Pian del Bruscolo);
- n. 1 componente d'intesa fra loro di spettanza dei Comuni del bacino del fiume Metauro (comune di Cartoceto, comune di Colli al Metauro, comune di Mombaroccio);
- n. 1 componente d'intesa fra loro di spettanza dei Comuni Costieri (comune di Gabicce Mare, comune di Gradara, comune di Riccione, comune di Tavullia, comune di Coriano, Provincia di Pesaro e Urbino);
- n. 1 componente d'intesa fra loro di spettanza dei Comuni del bacino del fiume Cesano (comune di Fossombrone, comune di San Costanzo).

È allegato al presente atto il prospetto riepilogativo dei raggruppamenti dei Soci per la designazione dei componenti del Comitato di Coordinamento (*Allegato A*).

6.2 Il Comitato di Coordinamento è convocato, prima di ogni Assemblea dei Soci, dal Presidente presso la sede della Società o in altro luogo adeguato.

6.3 Ogni Socio della Società componente del Comitato di Coordinamento può richiedere la convocazione del Comitato di Coordinamento medesimo.

6.4 Le decisioni sono assunte all'unanimità con spirito di leale collaborazione. Qualora dopo avere esperito due convocazioni del Comitato di Coordinamento non si raggiunga l'unanimità, le decisioni sono assunte in base alla maggioranza dei componenti del Comitato di Coordinamento che rappresentino altresì almeno l'86% del capitale sociale rappresentato dai componenti medesimi.

6.5 Spetta al comune di Pesaro la competenza esclusiva sulle materie che attengono alla società Pesaro Parcheggi, trattandosi di società mista pubblico privata non sottoposta a controllo analogo.

6.6 Il Comitato di Coordinamento è sede di pre-informazione, consultazione e sorveglianza nonché di decisione per le sottoindicate materie, ritenute importanti e strategiche per l'esercizio del controllo analogo:

- la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Aspes S.p.A. la cui nomina avverrà secondo le regole dello Statuto della Società. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti, un componente, che ricoprirà la carica di Presidente, spetterà al comune di Pesaro ed in Assemblea il comune di Pesaro procederà alla nomina diretta ai sensi dell'art. 2449 codice civile, così come prevede lo Statuto della Società. Gli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione saranno designati come segue:
 - un componente verrà designato e nominato ai sensi dell'art. 2449 Codice civile dal comune di Pesaro, sentiti gli altri comuni Soci della Società che hanno sottoscritto il presente Patto;
 - un componente verrà designato dal gruppo di comuni Soci, come raggruppati nell'Allegato A) ad esclusione del comune di Pesaro, previa presentazione di proposta di candidatura da parte di ogni gruppo di comuni Soci, come sopra individuato, da sottoporre alla successiva designazione da parte del Comitato di Coordinamento che si esprime con l'esclusione dei rappresentanti del Comune di Pesaro;
 - l'eventuale sostituzione di un Amministratore cessato, la cui designazione spetta al Socio/gruppo di Soci che aveva designato quello da sostituire;
 - la designazione dei membri del Collegio Sindacale, la cui nomina avverrà secondo le regole statutarie;
 - fermo restando i diritti particolari ex art. 2449 del codice civile previsti nello Statuto, le designazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo della Società, la cui nomina spetta all'Assemblea dei Soci, è decisa dal Comitato di Coordinamento dei Soci, ai sensi dell'art. 6.4 con l'esclusione al voto del comune di Pesaro;
- la determinazione del compenso degli Amministratori, con il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e con il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi sociali, dei componenti del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandata la Revisione legale;
- la decisione in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori e le Società di Revisione e in ordine alla rinuncia e transazione sulle dette azioni;
- la delibera, ex art. 2446, comma 1 del Codice civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;
- la delibera sulla costituzione o partecipazione a Società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 4 dello Statuto societario nei limiti consentiti dall'art. 2361 del Codice civile nonché sulla cessione di dette partecipazioni;
- gli obiettivi e le linee di indirizzo strategico dell'attività della Società;
- decisione sull'approvazione del budget annuale e pluriennale predisposto dall'Organo amministrativo della Società.

6.7 I Soci si impegnano ad assumere le deliberazioni in seno all'Assemblea dei Soci della Società, in senso conforme alle decisioni assunte, ai sensi del comma 6.6) e 6.8), dal Comitato di Coordinamento e illustrate in Assemblea, sulla base del relativo parere obbligatorio, che risulta pertanto vincolante per i Soci medesimi.

6.8 Per le materie che attengono direttamente al contratto per la gestione di un servizio sul territorio del singolo comune, il Comitato di Coordinamento assume le determinazioni con il voto necessario favorevole del comune interessato.

6.9 Delle decisioni assunte dal Comitato di Coordinamento è redatto apposito verbale.

6.10 La partecipazione al Comitato di Coordinamento dei Soci a qualsiasi titolo è gratuito e non può essere oggetto di alcuna remunerazione o rimborso spese.

Articolo 7 - Controllo dei Soci sulla Società

7.1 Lo Statuto sociale prevede espressamente uno specifico articolo che dà conto anche agli Amministratori e ai terzi degli strumenti attraverso i quali si attua il controllo dei Soci sulla Società.

7.2 I Soci si impegnano affinché i Consiglieri di Amministrazione della Società di loro designazione, al momento dell'accettazione della carica, rilascino una dichiarazione nella quale risulti:

a) che essi sono a conoscenza del presente Patto e dello Statuto della Società e ne condividono le finalità per l'attuazione del controllo sulla stessa Società da parte dei Soci;

b) l'impegno a uniformarsi alle direttive che gli stessi Soci impartiranno ai fini di dare piena attuazione al controllo da parte dei Soci sulla Società.

Articolo 8 - Recepimento del Patto

8.1 I Soci si impegnano a presentare il presente Patto all'Assemblea dei Soci, affinché il Consiglio di Amministrazione, come organo della società, ne sia a conoscenza.

Articoli 9 - Sottoscrizione del Patto

9.1 Il Patto si intende ad adesione progressiva, nel senso che i sottoscrittori del presente Patto espressamente danno atto e consentono che la partecipazione al medesimo da parte di altri enti, che non hanno partecipato alla sottoscrizione iniziale, potrà avvenire successivamente. L'adesione successiva comporta l'approvazione del Patto nel presente testo, senza modificazione alcuna, da parte dei competenti organi del nuovo ente e la trasmissione delle deliberazioni di autorizzazione e del testo del presente Patto, debitamente sottoscritto, agli altri enti sottoscrittori e al Presidente del Comitato di Coordinamento, che aggiorna l'elenco degli enti sottoscrittori, che trasmette periodicamente, con cadenza semestrale, al Comitato stesso per presa d'atto dei successivi comuni Soci sottoscrittori.

Articolo 10 - Trasferimenti di quote e adesione di nuovi Soci al Patto - Recesso dalla Società

10.1 I Soci hanno facoltà di cedere in tutto od in parte le proprie quote di partecipazione o i diritti di opzione sulle quote di partecipazione emittende, nel rispetto dei limiti inderogabili e nelle forme stabilite nello Statuto sociale, solo a condizione che i cessionari sottoscrivano il Patto contestualmente all'atto di trasferimento delle quote.

10.2 La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula del presente Patto, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.

10.3 Per effetto della sottoscrizione del presente Patto, l'ente sottoscrittore acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in esso previsti.

Articolo 11 - Spese e oneri

11.1 Le eventuali spese della presente Patto saranno a carico della Società.

11.2 Il presente Patto non ha contenuto patrimoniale ed è soggetto a registrazione ad imposta fissa a norma dell'art. 11, tariffa 1, del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto li [•]

Comune di Pesaro;

Comune di Cartoceto;

Comune di Colli al Metauro;

Comune di Coriano;

Comune di Fossombrone;

Comune di Gabicce Mare;

Comune di Gradara;

Comune di Mombaroccio;

Comune di Montecalvo in Foglia;

Comune di Monte Porzio;

Comune di Montelabbate;

Comune di Petriano;

Comune di Riccione;

Comune di San Costanzo;

Comune di Tavullia;

Comune di Vallefoglia;

Unione dei Comuni Pian del Bruscolo;

Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato A1)

COMITATO DI COORDINAMENTO

GRUPPO	SOCI	CAP. SOC.	% CAP. SOC.	N. SOCI	RAPPR. GRUPPO
PESARO	Pesaro	€ 49.836.717,00	85,8728	1	3
BACINO DEL FIUME FOGLIA	Montecalvo in Foglia; Montelabbate; Petriano; Vallefoglia; Unione dei Comuni Pian del Bruscolo	€ 2.731.788,00	4,7071	5	2
BACINO DEL FIUME METAURO	Cartoceto; Colli al Metauro; Mombaroccio	€ 2.310.239,00	3,9807	3	1
COMUNI COSTIERI	Gabicce Mare; Gradara; Riccione; Tavullia; Coriano; Provincia di Pesaro e Urbino	€ 1.904.382,00	3,2814	6	1
COMUNI BACINO DEL FIUME CESANO	Fossombrone; San Costanzo; Monte Porzio	€ 1.252.378,00	2,1580	3	1
		€ 58.035.504,00	100%	18	8

Estratto clausole Statuto sociale ASPES S.p.A. da modificare (Allegato B)

Statuto vigente ASPES S.p.A.	Statuto di ASPES S.p.A. da modificare
Art.17 – Quorum 1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque) del capitale sociale. 2. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 15% (quindici) del capitale sociale. 3. L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale. In relazione agli argomenti previsti dall'art. 18, lettere f), j) nonché l) del presente statuto, l'assemblea ordinaria, anche in seconda e successive convocazioni, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale che rappresenti altresì la maggioranza in numero degli enti locali soci. 4. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese. 5. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno l'85% del capitale sociale. 6. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno i due terzi del capitale sociale. 7. Per le materie di sua competenza l'Assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale. 8. Il patrimonio costituito dalle reti e dagli impianti strategici dichiarati reversibili nei contratti di servizio è inalienabile, salvo quanto previsto nel successivo periodo. Qualora sia sottoposta all'Assemblea per straordinarie ragioni una	Art.17 – Quorum 1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno l'86% (ottantasei) del capitale sociale. 2. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno) del capitale sociale. 3. L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale. In relazione agli argomenti previsti dall'art. 18, lettere f), j) nonché l) del presente statuto, l'assemblea ordinaria, anche in seconda e successive convocazioni, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale che rappresenti altresì la maggioranza in numero degli enti locali soci. 4. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese. 5. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, l'86% (ottantasei) del capitale sociale. 6. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno i due terzi del capitale sociale. 7. Per le materie di sua competenza l'Assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale. 8. Il patrimonio costituito dalle reti e dagli impianti strategici dichiarati reversibili nei contratti di servizio è inalienabile, salvo quanto previsto nel successivo periodo. Qualora sia sottoposta all'Assemblea per straordinarie ragioni una eventuale proposta di cessione anche parziale dei

eventuale proposta di cessione anche parziale dei predetti cespiti, per la deliberazione relativa sarà necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura la totalità del capitale sociale. 9. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto.	predetti cespiti, per la deliberazione relativa sarà necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura la totalità del capitale sociale. 9. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto.
Art. 18 - Competenze dell'Assemblea 1. Competenza dell'Assemblea Ordinaria: a) prende atto della nomina dell'Amministratore unico ovvero degli Amministratori e fra essi del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominati ai sensi dell'art. 2449 del c.c.; b) prende atto della nomina dei membri del Collegio Sindacale e fra quelli effettivi del Presidente, nominati ai sensi dall'art.2449 del c.c.; c) nomina i componenti degli organi di amministrazione e di controllo fatta eccezione per quelli nominati direttamente dal Comune di Pesaro ai sensi dell'art.2449 del c.c.; d) nomina il soggetto al quale è affidata la revisione legale; e) delibera in ordine al compenso degli Amministratori, con il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e con il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali, dei componenti del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale; f) delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori e le Società di Revisione e in ordine alla rinuncia e transazione sulle dette azioni;	Art. 18 - Competenze dell'Assemblea 1. Competenza dell'Assemblea Ordinaria: a) prende atto della nomina dell'Amministratore unico ovvero degli Amministratori e fra essi del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominati ai sensi dell'art. 2449 del c.c.; b) prende atto della nomina dei membri del Collegio Sindacale e fra quelli effettivi del Presidente, nominati ai sensi dall'art.2449 del c.c.; c) nomina i componenti degli organi di amministrazione e di controllo fatta eccezione per quelli nominati direttamente dal Comune di Pesaro ai sensi dell'art.2449 del c.c.; d) nomina il soggetto al quale è affidata la revisione legale; e) delibera in ordine al compenso degli Amministratori, con il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e con il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali, dei componenti del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale; f) delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori e le Società di Revisione e in ordine alla rinuncia e transazione sulle dette azioni;

g) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili; h) approva gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla Società; i) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie; j) delibera, ex art. 2446, comma 1 del codice civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo; k) delibera sulla costituzione o partecipazione a Società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 4 del presente Statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del codice civile nonché sulla cessione di dette partecipazioni; l) approva il budget annuale e pluriennale predisposto dall'Organo amministrativo; m) delibera sugli oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, dallo Statuto o dalla legge, ovvero sottoposti al suo esame dagli Amministratori; n) effettua il monitoraggio e la verifica dei risultati attraverso l'esame e l'approvazione della relazione dell'Organo Amministrativo di cui all'articolo 20, comma 7 del presente statuto. 2. Competenze dell'Assemblea Straordinaria:	g) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili; h) approva gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla Società; i) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie; j) delibera, ex art. 2446, comma 1 del codice civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo; k) delibera sulla costituzione o partecipazione a Società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 4 del presente Statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del codice civile nonché sulla cessione di dette partecipazioni; l) approva il budget annuale e pluriennale predisposto dall'Organo amministrativo; m) delibera sugli oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, dallo Statuto o dalla legge, ovvero sottoposti al suo esame dagli Amministratori; n) effettua il monitoraggio e la verifica dei risultati attraverso l'esame e l'approvazione della relazione dell'Organo Amministrativo di cui all'articolo 20, comma 7 del presente statuto; o) in ordine alle società controllate: o.1) autorizza il Consiglio di Amministrazione alle modifiche dello statuto delle società controllate, che non siano di mero adeguamento normativo; o.2) autorizza il Consiglio di Amministrazione a votare nell'Assemblea delle società controllate la vendita o l'affitto dell'azienda o di rami di azienda, le fusioni, le scissioni, le trasformazioni, il conferimento e lo scioglimento delle controllate. 2. Competenze dell'Assemblea Straordinaria: a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto; b) delibera sulle operazioni di fusione, scissione, trasformazione, conferimento, scioglimento e liquidazione della Società;
---	---

a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto; b) delibera sulle operazioni di fusione, scissione, trasformazione, conferimento, scioglimento e liquidazione della Società; c) delibera sulla nomina, poteri, compensi e revoca dei liquidatori; d) delibera sulle modifiche del capitale sociale; e) delibera sull'emissione di azioni privilegiate e obbligazioni convertibili nonché su quant'altro previsto dalla legge.	c) delibera sulla nomina, poteri, compensi e revoca dei liquidatori; d) delibera sulle modifiche del capitale sociale; e) delibera sull'emissione di azioni privilegiate e obbligazioni convertibili nonché su quant'altro previsto dalla legge.
---	---

Art. 19 – Amministrazione della Società 1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri compreso il Presidente, secondo la normativa vigente. Nella scelta degli amministratori della società le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. 2. Gli amministratori nominati prima dell'entrata in vigore del d.lgs 175/2016 scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 3. Al Comune di Pesaro spetta la nomina e la eventuale revoca, ai sensi dell'art.2449 del c.c., dell'Amministratore Unico, in alternativa di due amministratori, fra i quali il Presidente, nel caso in cui il Consiglio sia composto da tre componenti; gli altri amministratori sono nominati dall'assemblea degli azionisti. 4. Il Comune di Pesaro avente diritto alla nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, non può esprimere il diritto di voto nell'assemblea dei soci convocata per la nomina del Consigliere che non sia stato nominato ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.	Art. 19 – Amministrazione della Società 1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri compreso il Presidente, secondo la normativa vigente. La delibera che nomina il Consiglio di Amministrazione deve essere motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Nella scelta degli amministratori della società le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. 2. Gli amministratori nominati prima dell'entrata in vigore del d.lgs 175/2016 scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 3. Al Comune di Pesaro¹ spetta la nomina e la eventuale revoca, ai sensi dell'art. 2449 del c.c., dell'Amministratore Unico, in alternativa di due amministratori, di cui uno ricoprirà la carica di Presidente, nel caso in cui il Consiglio sia composto da tre componenti; gli altri amministratori sono nominati dall'assemblea degli azionisti. 4. Il Comune di Pesaro avente diritto alla nomina dei due componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile, non può esprimere il diritto di voto nell'assemblea dei soci convocata per la nomina del Consigliere che non sia stato nominato ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile.
Art. 29 - Controllo degli enti pubblici soci 1.Gli Enti pubblici soci procedono all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo attraverso: 1) l'approvazione del budget annuale e pluriennale della Società; 2) la strutturazione di apposite metodologie di	Art. 29 - Controllo degli enti pubblici soci 1.Gli Enti pubblici soci procedono all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo attraverso: 1) l'approvazione del budget annuale e pluriennale della Società; 2) la strutturazione di apposite metodologie di

¹Nota tecnica: La Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione va letta con specifico riferimento alle previsioni del patto parasociale.

controllo da modulare nei disciplinari di servizio; 3) altre forme ritenute idonee e necessarie ed in particolare nelle forme stabilite nell'ambito di apposito patto parasociale. 2. Il Patto Parasociale, una volta sottoscritto da tutti i soci, è portato a conoscenza della società con apposito atto in Assemblea. 3. Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la Società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità: a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto e precisamente: a.1 con riferimento al controllo sull'andamento economico gestionale: a.1.1 controllo preventivo: attraverso la predisposizione a cura dell'organo amministrativo, ed approvato dai soci enti locali, del Bilancio di previsione (budget annuale e piano triennale); a.1.2 controllo concomitante: attraverso la predisposizione di relazioni periodiche semestrali; a.1.3 controllo consuntivo: attraverso l'approvazione del bilancio consuntivo che contiene anche una relazione sugli scostamenti rispetto al Bilancio di previsione; a.2 con riferimento al controllo sulla qualità dell'amministrazione: a.2.1 attraverso la limitazione dei poteri di gestione	controllo da modulare nei disciplinari di servizio; 3) altre forme ritenute idonee e necessarie ed in particolare nelle forme stabilite nell'ambito di apposito patto parasociale. 2. Il Patto Parasociale, una volta sottoscritto da tutti i soci, è portato a conoscenza della società con apposito atto in Assemblea. Il Patto Parasociale prevede l'istituzione di un Comitato di Coordinamento dei Soci, composto dai rappresentanti/delegati dei soci, per esprimere pareri motivati obbligatori che devono essere portati all'attenzione dell'Assemblea dei Soci e per la cui votazione ogni Socio/paciscente si è impegnato ad uniformarsi. 3. Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la Società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità: a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto e precisamente: a.1 con riferimento al controllo sull'andamento economico gestionale: a.1.1 controllo preventivo: attraverso la predisposizione a cura dell'organo amministrativo, ed approvato dai soci enti locali, del Bilancio di previsione (budget annuale e piano triennale); a.1.2 controllo concomitante: attraverso la predisposizione di relazioni periodiche semestrali; a.1.3 controllo consuntivo: attraverso l'approvazione del bilancio consuntivo che contiene anche una relazione sugli scostamenti rispetto al Bilancio di previsione; a.2 con riferimento al controllo sulla qualità dell'amministrazione: a.2.1 attraverso la limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo con espansione dei poteri in capo ai soci che divengono di natura autorizzatoria all'organo amministrativo per le attività più rilevanti e strategiche che devono
--	---

dell'organo amministrativo con espansione dei poteri in capo ai soci che divengono di natura autorizzatoria all'organo amministrativo per le attività più rilevanti e strategiche che devono essere approvate nel bilancio di previsione e qualora non vi siano previste devono essere autorizzate autonomamente sempre dai soci; a.2.2 attraverso la riserva di potere autonomo al socio ente locale in talune decisioni che riguardano la gestione del proprio servizio; a.2.3 attraverso l'adozione dei modelli organizzativi della legge 231/2001, della legge 190/2012 e delle procedure di trasparenza ex D.lgs 33/2013, nonché l'adozione del regolamento per il reclutamento del personale ex art. 18 del D.L. 112/2008 e il rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 50/2006 per la scelta del contraente nei contratti passivi di appalto; a.3 con riferimento ai poteri ispettivi: a.3.1 in relazione all'obbligo dell'organo amministrativo di trasmettere al socio ente locale i dati e le informazioni previste dal presente statuto; a.3.2 in relazione all'obbligo dell'organo amministrativo di relazionare al socio ente locale; a.4 con riferimento alla dipendenza della Società dagli enti locali soci in materia di strategia e politiche aziendali: a.4.1 attraverso le decisioni più rilevanti e strategiche quali le politiche aziendali rimesse alla competenza dei soci enti locali; a.4.2 attraverso il bilancio di previsione declina gli indirizzi dei soci enti locali ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs 267/2000 b) mediante la definizione da parte degli enti soci di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle norme di settore, degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla Società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.	essere approvate nel bilancio di previsione e qualora non vi siano previste devono essere autorizzate autonomamente sempre dai soci; a.2.2 attraverso la riserva di potere autonomo al socio ente locale in talune decisioni che riguardano la gestione del proprio servizio; a.2.3 attraverso l'adozione dei modelli organizzativi della legge 231/2001, della legge 190/2012 e delle procedure di trasparenza ex D.lgs 33/2013, nonché l'adozione del regolamento per il reclutamento del personale ex art. 18 del D.L. 112/2008 e il rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 50/2006 per la scelta del contraente nei contratti passivi di appalto; a.3 con riferimento ai poteri ispettivi: a.3.1 in relazione all'obbligo dell'organo amministrativo di trasmettere al socio ente locale i dati e le informazioni previste dal presente statuto; a.3.2 in relazione all'obbligo dell'organo amministrativo di relazionare al socio ente locale; a.4 con riferimento alla dipendenza della Società dagli enti locali soci in materia di strategia e politiche aziendali: a.4.1 attraverso le decisioni più rilevanti e strategiche quali le politiche aziendali rimesse alla competenza dei soci enti locali; a.4.2 attraverso il bilancio di previsione declina gli indirizzi dei soci enti locali ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs 267/2000 b) mediante la definizione da parte degli enti soci di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle norme di settore, degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla Società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.
--	---

**UFFICIO ENTRATE E SPESE - ACCERTAMENTI, IMPEGNI, RISCOSSIONI,
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2241/2021 ad oggetto: REVISIONE STATUTO E PATTO PARASOCIALE
FRA I SOCI DI ASPES S.P.A.

si prende visione senza esprimere parere

Pesaro li, 17/12/2021

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 7
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)

**UFFICIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E AL NUCLEO DI
VALUTAZIONE - CONTROLLI DI GESTIONE E STRATEGICO - FORMAZIONE
DEL PERSONALE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2241/2021 del UFFICIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - CONTROLLI DI GESTIONE E STRATEGICO - FORMAZIONE DEL PERSONALE ad oggetto: REVISIONE STATUTO E PATTO PARASOCIALE FRA I SOCI DI ASPES S.P.A. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 17/12/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(DOMENICUCCI MARCO)
con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 8 DEL 23/02/2022

OGGETTO: REVISIONE STATUTO E PATTO PARASOCIALE FRA I SOCI DI ASPES S.P.A.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 24/02/2022

Il Responsabile della
Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per le Delibere di Consiglio N. 8 DEL 23/02/2022

OGGETTO: REVISIONE STATUTO E PATTO PARASOCIALE FRA I SOCI DI ASPES S.P.A.

Si certifica che l'Atto in oggetto è divenuto esecutivo il 07/03/2022, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Pesaro, li 07/03/2022

**Il Segretario Generale
CANCELLIERI MICHELE**

sottoscritto con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 8 DEL 23/02/2022

OGGETTO: REVISIONE STATUTO E PATTO PARASOCIALE FRA I SOCI DI ASPES S.P.A.

Si certifica che l'atto in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi, dal 24/02/2022 al 11/03/2022 , non computando il 1° giorno di pubblicazione.

Pesaro, li 14/03/2022

Il Responsabile della
pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale